



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1950

SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI UN MESE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. PAOLO NUCCIO

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 7790 del 1° marzo 1994 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Paolo Nuccio, nato a Beinasco (TO) il 21 novembre 1970;

VISTA la nota del 15 maggio 2020 (prot. n. 23264 di pari data), con la quale Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari poste in essere dal Sig. Paolo Nuccio nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTE le note del 1° luglio 2020 (prot. n. 29036 del 2 luglio 2020), 1° dicembre 2020 (prot. n. 59990 di pari data), 8 febbraio 2021 (prot. nn. 8555 e 8558 di pari data), 3 giugno 2021 (prot. n. 40100 del 4 giugno 2021), 4 ottobre 2021 (prot. n. 66188 di pari data), 13 ottobre 2021 (prot. n. 68800 di pari data) e 17 dicembre 2021 (prot. n. 83195 di pari data), con le quali Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriore documentazione relativa all'operato del menzionato consulente;

VISTA la nota del 23 dicembre 2021 (prot. n. 84549/21), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Paolo Nuccio, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari:

- art. 158, comma 1, per aver violato gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza e, in particolare, per aver:
 - detenuto modulistica pre-firmata in bianco dei clienti;
 - contraffatto le sottoscrizioni dei clienti;
 - violato le procedure ed i codici interni dell'Intermediario mandante;
- art. 159, comma 4, per non aver verificato l'identità dei clienti prima di raccoglierne le sottoscrizioni.

VISTA la nota del 1° febbraio 2022 (prot. n. 6147 di pari data), con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha disposto il differimento del termine per il deposito di memorie difensive e documenti;

RILEVATO che con note dell'8 febbraio 2022 (prot. n. 9608 e 9611 di pari data), il Sig. Paolo Nuccio ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 15 febbraio 2022 (prot. nn. 11208 e 11216 di pari data), con cui rispettivamente l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro a detta istanza, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le memorie difensive presentate dal consulente con nota del 1° marzo 2022 (prot. nn. 15033, 15044 e 15046 di pari data);



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTO il verbale dell'audizione personale del Sig. Paolo Nuccio, svoltasi in data 17 marzo 2022 in modalità telematica – conformemente alla “*Procedura per l’audizione a distanza delle parti*” adottata con delibera OCF n. 1371 del 26 maggio 2020 – in accoglimento della richiesta formulata dal consulente con nota del 1° marzo 2022 (prot. n. 15053 di pari data), riscontrata dall’Ufficio Sanzioni Amministrative con la nota del 2 marzo 2022 (prot. n. 15372 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 18 maggio 2022 – trasmessa in pari data anche alla parte (prot. n. 33796/22) – con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Paolo Nuccio e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell’entità della relativa sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Paolo Nuccio, con nota del 17 giugno 2022 (prot. n. 40589 di pari data) in replica alle considerazioni dell’Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall’attività istruttoria esaminata dall’Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Paolo Nuccio le sopracitate violazioni del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell’entità della sanzione:

- ai sensi dell’art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l’Organismo irroga le sanzioni di cui all’art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell’art. 180, comma 3, lett. *a)*, n. 3, del Regolamento Intermediari, l’Organismo dispone la radiazione dall’Albo unico dei consulenti finanziari in caso di contraffazione della firma dei clienti o di potenziali clienti;
- ai sensi dell’art. 180, comma 3, lett. *b)*, n. 6 del Regolamento Intermediari, l’Organismo dispone la sospensione dall’Albo unico dei consulenti finanziari da uno a quattro mesi per la violazione dell’art. 159, comma 4, del medesimo Regolamento;
- per la violazione relativa alla detenzione di modulistica pre-firmata in bianco dai clienti e all’inosservanza degli obblighi imposti dalle procedure interne e dai codici di comportamento dell’Intermediario mandante *ex art.* 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, non è prevista una specifica sanzione, con l’effetto che la loro determinazione è rimessa alla valutazione



dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto, tra l'altro, della relativa gravità che risulta, nella fattispecie, di non particolare rilevanza e in ogni caso subvalente rispetto alla condotta contraffattiva della firma dei clienti;

- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore. Nel caso di specie, appare congruo applicare nei confronti del Sig. Paolo Nuccio la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della radiazione dall'Albo, in ragione delle seguenti circostanze:
 - la contraffazione della firma riguarda un esiguo numero di clienti e si configura per ciascuno di essi come un episodio isolato, relativo al rinnovo dei questionari Mifid;
 - dalla documentazione in atti non risulta che la condotta del consulente fosse diretta ad ottenere uno specifico vantaggio economico personale, né che dalla medesima sia derivato alcun danno effettivo ai clienti coinvolti che, infatti, non hanno sporto reclamo;
 - il consulente ha tenuto un atteggiamento ampiamente collaborativo sia nell'ambito delle verifiche *audit* disposte dall'Intermediario, sia nel presente procedimento;
 - con riguardo all'attività professionale complessivamente svolta dal consulente, non risultano reclami né alcun precedente a suo carico;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni in esame risultano compiute deliberatamente dal Sig. Paolo Nuccio;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Paolo Nuccio, nato a Beinasco (TO) il 21 novembre 1970, è sospeso per un periodo di un mese dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera c), del TUF, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 23 giugno 2022

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti